

CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.14

del 28.01.2005

O G G E T T O

TAR Puglia-Bari. De Candia Damiano C/Comune di Molfetta – Ricorso per l'annullamento, previa sospensiva, dell'ordinanza sindacale n.52253 del 17.11.2004 di sgombero dell'immobile comunale sito alla Via C.Salvemini, ex "Frigo Carni".

L'anno duemilacinque, il giorno ventotto del mese di gennaio nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

Sig.	MINERVINI	Tommaso	- SINDACO	- Presente
Dott.	MAGARELLI	Mauro G.ppe	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	VISAGGIO	Francesco	- ASSESSORE	- Assente
Dott.	BRATTOLI	Mauro	- ASSESSORE	- Assente
Avv.	UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Presente
Rag.	AMATO	Giuseppe	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	TAMMACCO	Saverio	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	CANTATORE	Mauro	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	MEZZINA	Maria	- ASSESSORE	- Assente
Sig.	NAPPI	Francesco S.	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	MANGIARANO	Francesco	- ASSESSORE	- Presente

Presiede: Sig. Tommaso MINERVINI – Sindaco

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale Dott.Carlo Lentini Graziano.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Pubblicata l'11.02.2005

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- In data 17.01.2005, con prot. n. 3, è stato notificato il ricorso proposto – a cura dell'Avv. Giovanni Abbattista – dinanzi al TAR Puglia – Bari – dal Sig. De Candia Damiano c/ il Comune di Molfetta;
- Il ricorso de quo è inteso ad ottenere l'annullamento, previa sospensione, ovvero adozione delle più idonee misure cautelari, dei seguenti atti:
- -dell'ordinanza del 17.11.2004 (prot. n. 52253), con la quale il Sindaco del Comune di Molfetta ha ordinato al ricorrente di sgomberare, unitamente a tutti i componenti del proprio nucleo familiare, il manufatto di proprietà comunale sito alla Via C. Salvemini, indebitamente occupato, entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica;
- -dell'ordinanza del 28.12.2004 (prot. n. 585189), con la quale il Sindaco ha rettificato la propria ordinanza n. 52253/04 nella parte in cui al primo punto del dispositivo indicava in 30 giorni il termine assegnato al Sig. De Candia per lo sgombero dell'immobile da lui occupato, termine da intendersi di 60 giorni dalla notifica dell'ordinanza;
- -ove occorra, della nota prot. N. 1409 del 06.10.2004, con la quale il Dirigente Medico del Servizio Igiene Pubblica di Molfetta dichiarava l'incompatibilità tra le procedure di bonifica del capannone e la contemporanea occupazione dello stesso da parte del nucleo familiare occupante;
- con il medesimo atto il Sig. De Candia, assume di aver provveduto ad eseguire sull'intero immobile opere di ristrutturazione, miglioramenti e addizioni, sopportando spese di € 100.000,00 circa, rivendicando - per l'esercizio di fatto suo e del suo nucleo familiare sull'immobile in parola, che ne avrebbe determinato il possesso, in forma continuativa - la proprietà, a titolo originario, in virtù di acquisto per usucapione perfezionatosi attraverso la continuità per un periodo ultra ventennale;
- Evidenziato che attualmente pende dinanzi al Tribunale di Molfetta ricorso ex art. 1168 c.c. intentato da questo Ente, con atto notificato in data 11.03.2004 a cura dell'Avv. Vito Fiumefreddo, nei confronti dell'odierno ricorrente per la reintegra nel possesso del suddetto capannone, occupato sine titulo, giudizio nel quale il Sig. De Candia, in via riconvenzionale, ha richiesto l'accertamento dell'acquisto della proprietà per usucapione;
- Che detta azione si era resa necessaria alla luce degli accertati fatti, e dei denunciati rischi ambientali per la rilevata presenza di amianto sulla struttura in questione, da rimuovere in quanto potenziale pericolo di impatto ambientale in caso di aerodispersione;
- Ritenuto necessario, alla luce di quanto in antefatto, costituirsi nel giudizio instaurato dinanzi al TAR Puglia – Bari – dal Sig. De Candia Damiano, al fine di far valere e vedere riconosciute le legittime rivendicazioni del Comune stesso, dando mandato all'Ufficio legale di richiedere l'intervento dell'Avvocatura dello Stato trattandosi di ordinanza contingibile ed urgente;

- Ritenuto, a tal fine, di designare quale rappresentante e difensore dell'Ente l'Avv. Piero Boccardi, da Molfetta, demandando al Responsabile dell'Unità Autonoma AA.LL. la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione di acconto per spese e competenze legali in favore del professionista incaricato;
- Acquisito il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con D. L.vo 18.08.2000 n.267, per quanto di competenza, solo dal Responsabile dell'Unità Autonoma AA.LL. per la regolarità tecnica, in quanto sul presente provvedimento non ha rilevanza il parere di regolarità contabile;
- Visto il vigente Statuto Comunale;
- Visto il T.U. EE.LL. approvato con D.L.vo 18.09.2000 n. 267;

A voti unanimi resi nei modi e termini di legge,

DELIBERA

- 1) per quanto in narrativa, di conferire l'incarico all'Avv. Piero Boccardi, con studio in Molfetta, al Corso Umberto I n. 4, per la rappresentanza dell'Ente nel giudizio amministrativo instaurato dinanzi al TAR Puglia – Bari – dal Sig. De Candia Damiano c/ il Comune di Molfetta, meglio specificato in premessa.
- 2) di dare mandato all'Ufficio Legale di richiedere l'intervento dell'Avvocatura dello Stato trattandosi di ordinanza contingibile ed urgente.
- 3) di demandare al Responsabile dell'Unità Autonoma Affari Legali la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione di acconto e spese e competenze legali in favore del professionista incaricato;
- 4) di subordinare il conferimento dell'incarico all'accettazione del rispetto dei minimi tariffari professionali, nonché all'espressa dichiarazione che non vi sia in corso analoga questione, in cui l'avvocato incaricato rappresenti la controparte del Comune (art. 5 regolamento comunale approvato con delibera di C.C. n.106 del 07.03.2002).
- 5) di dare atto che, ai sensi dell'art.9 del Regolamento Comunale approvato con delibera del C.C. n.169 del 13.11.1996, responsabile del procedimento è il Dr. Pasquale la Forgia.
- 6) di dare atto che si procederà d'ufficio alla verifica dell'avvenuta osservanza dei mini tariffari in parcella (delibera di G.C. n. 266 del 21.04.1999) sicché le parcelle non saranno più corredate del parere di congruità del Consiglio del competente Ordine Forense.
- 7) di conferire ampio mandato al Sindaco a stare in giudizio e per ogni altra rappresentanza in ordine al procedimento di cui trattasi.
- 8) di trasmettere la presente deliberazione all'Unità Autonoma Affari Legali per gli adempimenti consequenziali.